



**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL SUPERAMENTO DEL LIMITE ORARIO DI RUMORE IN AMBIENTE
ESTERNO PER ATTIVITA' TEMPORANEA**

ORDINANZA N. 38 del 10/08/2022

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

VISTA l'ordinanza n. 36 del 13/07/2022 di "Disciplina degli orari per le attività' accessorie di intrattenimento dei pubblici esercizi e disposizioni inerenti il rispetto della quiete pubblica" per cui ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", non deve essere percepita all'esterno del locale oltre i seguenti orari:

dal 13 luglio 2022 al 20 settembre 2022 fino alle ore 01:30;

VISTA l'istanza pervenuta in data 10/08/2022 prot. 12914, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata ordinanza, per la quale il Sindaco può concedere deroghe per manifestazioni pubbliche di forte richiamo o su specifica istanza, si chiede l'autorizzazione in deroga al superamento del limite orario dalle ore 01:30 alle ore 3:00;

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - riforma sulla disciplina del commercio;
- l'art. 9 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), R.D. 18/06/1931 n. 773 - ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale e depenalizzazione";
- la legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. - il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;
- il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell' art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54.

Ritenuto opportuno impartire apposite disposizioni;

DISPONE



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Il Sindaco

Limitatamente alle serate dal 10/08 al 21/08 la deroga al limite dei valori delle emissioni sonore dalle ore 01:30 alle ore 03:00, per consentire l'esercizio di manifestazioni a carattere temporaneo consistenti in attività di spettacolo con musica dal vivo attraverso esibizioni di artisti locali, concertini, arte varia con DJ ed altri piccoli intrattenimenti, impegnandosi ad operare una lieve riduzione del livello sonoro, al fine di non valicare il limite massimo di esposizione al rumore, in modo da garantire il rispetto della quiete pubblica

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Calabria, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Vibo Valentia;
- al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno;
- alla Stazione Carabinieri di Serra San Bruno;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Serra San Bruno.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "ricorso giurisdizionale" per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al T.A.R. della Calabria avente sede a Catanzaro. È altresì ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del D. Leg.vo 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 73 del D.P.R. n. 495/92, il ricorso amministrativo da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici.



IL SINDACO
f.to Dr. Alfredo BARILLARI